





VISITE FISCALI DA ARMONIZZARE

Era il 2018 e Confintesa FP denunciava la caccia alle streghe contro i dipendenti pubblici rimarcando che a fronte dell'atteso regolamento che armonizzasse la disciplina tra il settore privato e quello pubblico veniva pubblicato il decreto 206/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica di Palazzo Chigi che, ancora una volta, rimarcava le differenze tra le diverse categorie di malati.

Infatti, i lavoratori, quando si ammalano, subiscono un trattamento differente in base al proprio datore di lavoro: se si è lavoratori privati la fascia di reperibilità è di sole 4 ore giornaliere, se invece si è lavoratori pubblici la "finestra" è confermata di 7 ore ovvero tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno (anche non lavorativi e festivi).

Un'anomalia, per usare un blando eufemismo, che il TAR Lazio ha evidenziato nell'esemplare Sentenza nella quale rileva che: "La mancata armonizzazione ha (...) determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato, a parere del Collegio, del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell'art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell'arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall'Amministrazione nell'interlocuzione con il Consiglio di Stato (...) è una dimostrazione del fatto che si parte dall'idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall'art. 32".

Il TAR ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa; dunque, ci si attende un nuovo provvedimento che sani la situazione, nel frattempo (è bene chiarire) le fasce orarie sono ancora quelle previste dal Decreto Madia.

Vogliamo però rilevare che le differenze con il lavoratore privato non si limitano alle fasce di reperibilità, vogliamo ricordare che il lavoratore pubblico, a differenza del lavoratore privato, non può ottenere l'anticipo del TFR?

Vogliamo ricordare che la IV area delle Elevate Professionalità è ancora solo sulla carta (o meglio, solo scritto nel CCNL) invece l'area quadri è da sempre una realtà?

Il cammino è ancora lungo però l'importante è che il percorso sia tracciato.



Flash 2018 N. 2

2018 "Anno dell'identità"

DISARMONIZZATE LE VISITE FISCALI

Ci si aspettava un regolamento che armonizzasse la disciplina tra il settore privato e quello pubblico ed invece è stato pubblicato il <u>decreto 206/2017</u> del Dipartimento della Funzione pubblica di palazzo Chigi (in vigore da mercoledì 13 gennaio) che, ancora una volta, ha rimarcato maggiormente le differenze tra le diverse categorie di malati.

Eppure anche il Consiglio di Stato, <u>"udito"</u> già nell'agosto dello scorso anno ha rilevato che la riforma Madia non aveva provveduto ad armonizzare le fasce orarie per le visite fiscali dei pubblici dipendenti equiparandole al privato...ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire!

Ed è così che i lavoratori, quando si ammalano, subiscono un trattamento differente in base al proprio datore di lavoro. Se si è lavoratori privati la fascia di reperibilità è di sole 4 ore giornaliere, se invece si è lavoratori pubblici la "finestra" è confermata di 7 ore ovvero tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno (anche non lavorativi e festivi).

Tra i dipendenti pubblici ulteriore eccezione, per esplicita previsione legislativa, sia del "personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", che del personale degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali.

E che dire della limitazione a 3 ipotesi dell'esclusione dall'obbligo di reperibilità del dipendente in malattia? Brunetta del 2009 ne aveva individuate 5 ... troppe per la Madia che riduce la "non reperibilità" ai casi in cui la causa di servizio riconosciuta *«abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima»,* alle prime tre categorie della Tabella A o E del DPR n. 834/1981 e agli *«stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%».*

Si sbagliavano quanti pensavano che Brunetta avesse già toccato il fondo considerato che la Madia è riuscita ad andare oltre ... e speriamo che si fermi qui.

Invece di continuare la caccia alle streghe spendendo inutilmente danaro pubblico non sarebbe stato più opportuno colpire i pochi furbetti invece dei tanti lavoratori sfortunati realmente malati?

Segretario Generale (Claudia Ratti)